

**DELIBERA N. 220/22/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE IL  
FATTO DI CALABRIA (PUBLICOSMO S.R.L.) PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER  
L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI  
FISSATA PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei*

*Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTA la nota prot. 187811 del 14 giugno 2022 con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti della società Publicosmo S.r.l. editrice della testata giornalistica online Il Fatto di Calabria, per la presunta violazione dell’art. 7, della legge n. 28/2000, nonché dell’art. 13, comma 1, delibera 134/22/CONS, con riferimento alla pubblicazione di messaggi politici elettorali riferiti all’On.le Wanda Ferro, candidata a sindaco del comune di Catanzaro, che non reca la dicitura “messaggio elettorale”, per proporre l’adozione di una misura sanzionatoria;

RILEVATO che non risultano pervenute le controdeduzioni della società Publicosmo S.rl., richieste dal Co.re.com. competente con nota del 10 giugno 2022 (prot. n. 14444|10/06/2022);

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato e, in particolare,

- l’invito alla rimozione di messaggi a pagamento non conformi alle disposizioni della delibera n. 134/22/CONS ovvero alla integrazione degli stessi, inviato alla società Publicosmo S.r.l. in data 6 giugno 2022;
- la comunicazione di avvio del procedimento con richiesta di controdeduzioni del 10 giugno 2022 (prot. n. 14444|10/06/2022);
- la copia del *banner* pubblicitario in cui appare a sinistra l’immagine della candidata Sindaco Wanda Ferro accanto allo slogan politico *“Una scelta di libertà”* sopra la scritta Wanda Ferro Sindaco, e a destra il simbolo della lista Giorgia Meloni con il logo Fratelli d’Italia, e l’indicazione del committente, riportato nella schermata del quotidiano online ancora presente alla data del 14 giugno 2022;

RITENUTO che il banner pubblicitario sopra descritto integra una forma di messaggio politico elettorale;

RILEVATO che, il messaggio politico elettorale in parola è stato diffuso nel periodo di applicazione della normativa di par condicio;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 28/2000, sui giornali quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 28/2000 *"...La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità"*;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 13 della delibera 134/22/CONS, i messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 28/2000, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura *"messaggio elettorale"* con l'indicazione del soggetto politico committente;

RILEVATO che il messaggio sopra descritto pubblicato dalla testata giornalistica online "Il fatto di Calabria" risulta privo della dicitura "messaggio elettorale";

RITENUTO, per le ragioni esposte, di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria riguardo alla sussistenza della violazione relativa alla mancanza della dicitura "messaggio elettorale" sul banner pubblicitario;

RITENUTA, pertanto, la violazione dell'articolo 7 legge 28/2000 e dell'articolo 13 della delibera 134/22/CONS, con riferimento alla sopradescritta fattispecie oggetto di accertamento da parte del competente Co.re.com.;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## ORDINA

alla società Publicosmo S.r.l., editrice della testata giornalistica online “il fatto di Calabria”, di pubblicare, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di 7 giorni, un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa per aver pubblicato, ripetutamente e fino all’ultima rilevazione del 14 giugno 2022, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022, il messaggio elettorale riferito alla candidata Sindaco per il Comune di Cosenza Wanda Ferro, privo della dicitura “messaggio elettorale”, in violazione del combinato disposto dell’articolo 7 della legge 28/2000 e dall’articolo 13 della delibera 134/22/CONS. Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto simile, per collocazione e caratteristiche editoriali, al messaggio pubblicato in data 14 giugno 2022. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Publicosmo S.r.l., trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba